

ATTO COSTITUTIVO Gruppo Escursionisti Roma APS



In data 01/08/2024 in via Duca degli Abruzzi, n. 74b a Ladispoli (RM), presso la sede legale della costituenda associazione si sono riuniti i signori/e:

- 1) Sebastiano Borrelli, Napoli, 23/12/1972, Via Mosca 33c Ladispoli (RM) cap 00055, BRRSST72T23F839I
- 2) Jessica Pestilli, Roma, 07/06/1977, Via Conegliano 8 Roma cap 00182, PSTJSC77H47H501K
- 3) Natalino Appetecchia, Frosinone, 14/12/1963, Via Francesco Giacomelli 46 Roma cap 00142, PPTNLN63T14D810Y
- 4) Giuliano Consoli, Modena, 08/04/1945, Largo Guido Buzzelli 25 Roma cap 00127, CNSGLN45D08F257V
- 5) Vincenzo Barbieri, Salerno, 07/09/1966, Via Filippo Nicolai 73 Roma cap 00136, BRBVCN66P07H703Y
- 6) Filippo Bonsignore, Cormons (GO) 04/03/1963, Via Eroi di Nassiriya 1 Marino (RM) cap 00047, BNSFPP63C04D014Q
- 7) Antonio Parco, Trani (BT), 29/06/1964, Viale Val Padana 110 Roma cap 00141, PRCNTN64H29L328H

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lg. n. 117/2017.

I presenti chiamano a fungere da Presidente Sebastiano Borrelli e da segretario Natalino Appetecchia che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- promozione e diffusione dello spirito di condivisione ed aggregazione sociale;
- conoscenza, valorizzazione e tutela del territorio regionale ed extra regionale;
- conoscenza e salvaguardia dell'ambiente, in particolare nel territorio regionale;
- sviluppo e diffusione della cultura a favore dell'ambiente, in termini di sostenibilità ambientale, conoscenza e rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi;
- promozione e diffusione dell'etica ambientale;
- promozione della crescita culturale, sociale ed economica del territorio del Lazio, valorizzandone le risorse e le potenzialità dal punto di vista naturalistico, storico, artistico, archeologico, geo-archeologico e delle tradizioni popolari;
- promozione dell'escursionismo in tutte le sue forme (hiking, trekking, ciaspolate, sci alpino, cicloescursionismo) quale mezzo per avvicinarsi, conoscere, rispettare e difendere la natura e l'ambiente.

L'Associazione esercita inoltre le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale con finalità educativa, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, anche in

collaborazione con altre organizzazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e ricreative;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e naturalistico;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

L'Associazione è denominata **Gruppo Escursionisti Roma**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:

Gruppo Escursionisti Roma Associazione di promozione sociale

(in sigla **Gruppo Escursionisti Roma APS**).

La nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L'Associazione ha sede a Ladispoli (RM), in via Duca degli Abruzzi, n. 74b ed ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- Sebastiano Borrelli, Presidente;
- Vincenzo Barbieri, Vicepresidente;
- Natalino Appetecchia, Segretario;
- Jessica Pestilli, Tesoriere;
- Giuliano Consoli, Consigliere.

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto, compreso lo statuto allegato, consta di 15 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Ladispoli, 01/08/2024

Firma

I soci fondatori

Shir Zorik

Jessica Pastelli

Matteo Altarelli

Elio Bonfante

Alfonso

Vincenzo Reber

P. C. R.



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 11 DI ROMA Ufficio Territoriale di Civitavecchia
N. 638
Serie 3
Data 6/8/2024
REGISTRATO CON EURO
200,008
IL DIRIGENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale

A. MAGGIORANI

M. ZILBERMAN

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "Gruppo Escursionisti Roma"

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"Gruppo Escursionisti Roma"** (in breve **GRERM**) e da qui in seguito detta "Associazione", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Duca degli Abruzzi, n. 74b nel comune di Ladispoli (RM).

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio provinciale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di altre sezioni operative dell'associazione, in Italia o all'estero.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Roma, regionale, nazionale e internazionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione nel caso di iscrizione al RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 4

Attività e Finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.

L'Associazione Gruppo Escursionisti Roma nasce con lo spirito di condivisione e aggregazione. Ciascun socio condivide i propri interessi e le proprie esperienze a beneficio della collettività. Essa è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, sociali, culturali, sportivo-ricreative, solidaristiche, ambientali e inclusive.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, sono:

- a. conoscenza, valorizzazione, salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente;
- b. sviluppo, promozione e diffusione della cultura e dell'etica ambientale, in termini di sostenibilità, conoscenza e rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi;
- c. promozione della crescita culturale, sociale ed economica del territorio nazionale (in particolare del Lazio e delle regioni limitrofe), valorizzandone le risorse e le potenzialità dal punto di vista naturalistico, storico, artistico, archeologico, geo-archeologico e delle tradizioni popolari;
- d. promozione dell'escursionismo in tutte le sue forme (hiking, trekking, ciaspolate, sci alpino, sci escursionismo, cicloescursionismo, ecc.) quale mezzo per avvicinarsi, conoscere, rispettare e difendere la natura e l'ambiente;
- e. promozione e sviluppo dell'escursionismo (di cui al punto d.) a livello giovanile/studentesco e disabili;
- f. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- g. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h. organizzazione e gestione di attività culturali, olistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale con finalità educativa, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e ricreative;
- j. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e naturalistico;
- k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

1. progettazione, organizzazione e svolgimento di attività (giornaliere ovvero plurigiornaliere) escursionistiche, trekking, ciaspolate, sci alpino, sci escursionismo, gite, viaggi e quant'altro previsto dagli statuti degli Enti/Federazioni a cui eventualmente verrà chiesta l'affiliazione, sul territorio nazionale (in particolare Lazio e regioni limitrofe, Appennino Centrale e nell'arco alpino settentrionale) e internazionale;
2. progettazione, organizzazione e svolgimento di attività escursionistiche urbane (principalmente nel territorio di Roma Capitale) e/o trekking anche con contenuti culturali;
3. progettazione, organizzazione e svolgimento di attività socio-culturali nel territorio di Roma Capitale e nelle zone limitrofe;
4. progettazione, organizzazione e svolgimento di attività di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. a favore dei giovani;
5. collaborazione con altre associazioni e/o affiliazione con Enti/Federazioni che perseguono analoghe finalità istituzionali ed iniziative di interesse per la collettività (escursioni, convegni, spettacoli, mostre, manifestazioni, iniziative di solidarietà sociale, ecc.), che servano a soddisfare anche le esigenze di benessere psico-fisico e di integrazione sociale dei cittadini;
6. promozione e/o organizzazione e/o gestione di corsi base di escursionismo in tutte le sue forme ovvero di educazione ambientale diretti a soci e non, nonché corsi di yoga, meditazione, pilates e similari diretti a soci e non per il loro benessere psico-fisico

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della

collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Gli eventi escursionistici e culturali sono organizzati dal proponente in base alla propria conoscenza del luogo e ne gestisce direttamente la logistica, tuttavia può avvalersi dell'ausilio di guide autorizzate ove fosse necessario.

Agli Accompagnatori aderenti alle attività possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 5

Ammissione

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso le finalità di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale non è trasmissibile, rivalutabile o rimborsabile.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, votare in proprio e per delega, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, e hanno diritto ad un singolo voto;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;

- consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

e il dovere di:

- rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le deliberazioni degli organi dell'Associazione;

- versare la quota associativa annuale nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;

- svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

ART. 7**Perdita qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- Decesso.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui:
 - la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi;
 - tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione;
 - intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8**Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono elettive e hanno durata triennale.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9**Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 10

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e

l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell'Assemblea devono

essere effettuate mediante comunicazione scritta affissa nella sede dell'associazione e mediante comunicazione

da inviarsi, via email, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo

ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il

luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea

può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo

scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal

Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente

dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata

almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita

qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega. E' ammessa la partecipazione in

Assemblea e l'espressione del voto anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le

persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate

dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni

riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento

dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Le riunioni dell'Assemblea e le relative deliberazioni sono oggetto di verbale, sottoscritto dal Presidente

dell'Assemblea e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di

consultare i verbali delle riunioni redatti.

ART. 12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà

degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia

il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei

presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato può ricevere al massimo 2 deleghe da altri associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare

l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è necessaria per modificare lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (metà + 1) e delibera circa lo scioglimento, la liquidazione e la relativa devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

ART. 14

Consiglio Direttivo (Nomina e Composizione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un numero dispari minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati. Tutti i soci dell'associazione possono candidarsi come membri del Consiglio Direttivo a patto che abbiano maturato minimo 2 anni di tesseramento continuativo e vissuto attivamente l'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandato. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. All'interno del Consiglio direttivo devono essere presenti non meno di due tra i soci fondatori che possono essere rappresentati anche mediante socio nominato in sua vece. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

ART. 16

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre il compito di:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere ed altri che ne fossero necessari;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

ART. 17

Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Il Presidente in particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse;
- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio;
- almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 18

Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- il curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 19

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

Bilancio sociale

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26

Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 27

Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28

Libri sociali

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente, a cura del Consiglio Direttivo:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 29

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

ART. 31

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente

